

Verificato il possesso dei requisiti per il rappresentante designato;

Visto l'art. 8 del D.M.I.C.A. n. 501/1996;

Decreta:

1) Il sig. Caruti Antonelli Marcello Giuseppe, nato a Catania il 26 marzo 1950 è nominato componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma nel settore «trasporti e spedizioni» in sostituzione del sig. Meacci Fabio, nominato con precedenti propri decreti n. 1329/99 dell'8 ottobre 1999 e n. 1788/99 del 18 novembre 1999 citati nelle premesse, perché dimissionario.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 8 del D.M.I.C.A. numero 501/1999.

Roma, 24 gennaio 2000

Il Presidente
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 54.

Istituzione del monumento naturale «Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto» nel Comune di Roma ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, ed in particolare l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

Considerato che nel territorio del Comune di Roma sono presenti due aree a ridosso del grande raccordo anulare di proprietà dell'Arsial - Agenzia regionale di sviluppo e innovazione agricola del Lazio, che presentano l'aspetto tipico della campagna romana con un buon grado di conservazione del paesaggio naturale, caratterizzato dall'alternanza di pianalti e avvallamenti, sui quali si è svolta l'attività agricola e di allevamento del bestiame;

Considerato, inoltre, che nelle suddette aree sono presenti lembi di vegetazione arborea costituita in gran parte di piante di sughera e roverella che svolgono funzione di corridoio biologico per il rifugio e spostamento di animali selvatici;

Ritenuto, pertanto, opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche naturali e culturali e della limitata estensione territoriale, istituire un monumento naturale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 29/97;

Visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 24 gennaio 2000;

Decreta:

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è istituito il monumento naturale «Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto», sito nel territorio del Comune di Roma, individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del monumento naturale «Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto» sono vietati:

l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente;

la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;

l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agricole e pastorali, nonché per quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione e per la gestione dell'area;

la realizzazione di opere che comportano modificazione permanente del regime delle acque;

l'effettuazione di qualsiasi scavo o movimento terra ad eccezione dello scavo archeologico;

l'apertura di cave e discariche.

È consentita la realizzazione da parte dell'ente gestore di interventi per la fruizione.

La gestione del monumento naturale è affidata all'ente di diritto pubblici di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 29/97 «RomaNatura», il quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della stessa legge.

L'ente di gestione è incaricato di notificare il presente decreto all'Arsial e trascrivere il vincolo sui registri immobiliari.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.127/97 ed è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 28 gennaio 2000

Il Presidente:
BADALONI

